



REGOLAMENTO
DELLA COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(approvato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 41 del 5/4/2017, modificato con delibera CDD n. 41 del 14/5/2018)

Art. 1 - Titolo della Collana

E' istituita una Collana di pubblicazioni denominata "Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche".

Lo scopo della Collana è quello di promuovere la ricerca scientifica del Dipartimento, di diffonderne i risultati e di realizzare un confronto costruttivo con gli studiosi di altri Atenei.

Sono organi della Collana il Comitato scientifico e il Responsabile scientifico

Art. 2 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è costituito da n. 11 docenti che rappresentano le seguenti differenti Aree Scientifiche del Dipartimento: Area privatistica, 3 docenti (IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/15); Area pubblicistica, 3 docenti (IUS/06; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/17); Area economica, 1 docente (SECS/P01; SECS/P02); Area internazionale, 2 docenti (IUS/02; IUS/13; IUS/14; IUS/21); area storico-filosofica, 2 docenti (IUS/18; IUS/19; IUS/20, SPS/03).

I componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori ordinari o associati del Dipartimento di Scienze giuridiche oppure tra professori ordinari di altre facoltà italiane o straniere appartenenti a settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. Essi durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinominati solo per una volta.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno il Responsabile scientifico della Collana.

Art. 3 - Opere accolte in collana

I lavori che potranno essere pubblicati nella Collana devono essere inediti. Saranno accolte monografie, opere collettanee e atti di convegni, di interesse nazionale o internazionale, finanziati, anche solo parzialmente, dal Dipartimento o svoltisi con il relativo patrocinio.

I lavori possono essere scritti in lingua italiana, inglese, francese, spagnolo. Nel caso di atti di convegno, il libro potrà contenere capitoli in più di una delle lingue menzionate.

Le monografie saranno pubblicate dopo il parere favorevole di due *referee*.

Art. 4 - Requisiti degli autori

Possono richiedere che la loro opera sia inserita in collana:

- a) docenti e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di Scienze giuridiche;
- b) studiosi non strutturati nei ruoli universitari, in possesso del titolo di dottore di ricerca, che collaborano da almeno tre anni, in modo



continuativo fino al momento della consegna del manoscritto, con una cattedra od insegnamento del Dipartimento stesso;

- c) docenti e ricercatori esterni al Dipartimento di Scienze giuridiche solo se inseriti in gruppi o unità di ricerca del Dipartimento stesso o abbiano rapporti di collaborazione scientifica con tali gruppi o unità;
- d) docenti e ricercatori esterni che non abbiano alcun rapporto scientifico con il Dipartimento di Scienze giuridiche ma il cui prestigio e la qualità dell'opera presentata per la pubblicazione costituiscano un'indubbia valorizzazione del livello scientifico della Collana.

In sede di finanziamento della pubblicazione, così come disciplinato in apposito regolamento, i docenti strutturati presso il dipartimento hanno la precedenza sugli esterni.

Art. 5 - Referaggio

Il lavoro del quale si chiede la pubblicazione in Collana sarà sottoposto al referaggio di due professori, ordinari o associati, del SSD pertinente o di quello affine, non afferenti al Dipartimento di Scienze giuridiche.

Ogni SSD afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche fornirà al Comitato scientifico, all'inizio di ogni anno accademico, un elenco da tre a cinque professori esterni disposti a compiere il lavoro di lettura e a redigere il relativo giudizio sintetico. Tali docenti dovranno indicare se sono disponibili alla lettura delle opere in lingua straniera.

I *referee* si impegnano a leggere i lavori e redigere il giudizio sintetico entro il termine massimo di tre mesi dal ricevimento del testo. Tale termine potrà essere modificato dal Comitato scientifico in funzione della lunghezza del lavoro.

Ciascun *referee* dovrà esprimere un giudizio su ognuno dei seguenti parametri:

- Originalità del contributo
- Rigore scientifico del metodo
- Aggiornamento bibliografico e giurisprudenziale
- Chiarezza e proprietà di forma-

Ove nel giudizio dei *referee* - che sarà inviato al candidato in forma anonima e conservato in originale presso il Dipartimento - vi fossero suggerite modifiche da apportare al testo, il candidato dovrà provvedervi entro e non oltre due mesi successivo dal ricevimento della stessa valutazione.

Art. 6 - Presentazione delle richieste di inserimento in collana

Le istanze di pubblicazione di lavori che presentino i requisiti di cui all'art. 3) del presente Regolamento, devono essere presentate compilando apposito modulo (allegato 1) da indirizzare al Direttore della Collana unitamente all'originale e alla relazione di un docente del Dipartimento attestante la qualità scientifica del lavoro.

Il Comitato scientifico, ricevute le richieste di pubblicazione e le relazioni dei *referee*, predispone, ove necessario, una graduatoria finalizzata alla programmazione della tempistica della pubblicazione delle opere.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**